

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI*

*LORO SEDI*

**OGGETTO: FISCALE – QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

*Ritenendo di fare cosa utile, si riportano di seguito alcuni quesiti con le relative risposte fornite dallo Studio associato Tosoni.*

***Si ricorda con l'occasione che, a partire dal 1° gennaio 2024, i quesiti saranno consultabili esclusivamente sul sito accedendo alla parte riservata agli associati con username e password.***

**Quesito 1**

Una società SNC nostra associata ha effettuato nel corso del 2022 investimenti in beni 4.0 e nello stesso anno il bene è stato interconnesso con relative perizie.

Il credito d'imposta pari al 40% può essere utilizzato in compensazione in 3 anni. La società non ha utilizzato l'intero importo di credito relativo alla prima rata (1/3 per l'anno 2022) e in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il quadro RU, verrebbe attribuito ai soci il credito residuo. Si richiede quale sia la corretta compilazione del quadro RU della società e dei soci. Inoltre si richiede se il credito d'imposta attribuito, in proporzione alle quote, ai singoli soci possa essere utilizzato in compensazione da questi ultimi prima dell'invio del modello UNICO della società e dei soci. Oppure se si debba prima procedere con l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e solo successivamente i soci possano utilizzare tale credito in compensazione?

**Risposta 1**

La circolare 9E/2021 ha chiarito che il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi può essere attribuito solo ai soci di enti "trasparenti" in proporzione alla partecipazione agli utili e che l'attribuzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi della società che lo ha trasferito e in quella del socio che lo ha ricevuto.

Pertanto, tenuto conto anche delle istruzioni contenute nel modello Redditi 2023, tanto la società quanto il socio dovranno compilare il quadro RU del modello di dichiarazione: i soggetti che attribuiscono i crediti d'imposta ai propri soci o associati devono indicare nell'apposito rigo "Credito d'imposta trasferito", presente in ciascuna sezione del quadro, l'importo del credito d'imposta



distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati. I soci devono esporre l'importo ricevuto nel rigo "Credito d'imposta ricevuto" della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito da parte del socio, si ritiene che debba essere atteso il momento successivo all'invio della dichiarazione.

La circolare 9E/2021 la l'Agenzia delle Entrate precisa che anche per il credito di imposta "4.0" valgono le regole generali di trasferibilità dei crediti d'imposta delle società di persone ai soci già rese con la risoluzione n. 163E/2003 e ancor prima con le risoluzioni n. 120E e 286E del 2002.

La richiamata risoluzione 163/2003 afferma che i soci possono utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione. Tale conclusione è contenuta anche nelle istruzioni ministeriali.

## **Quesito 2**

Problema deducibilità contributi agricoli ex. SCAU dal quadro P – oneri deducibili – del modello unico. Come noto nella gestione previdenziale INPS ex. SCAU c'è un "capofamiglia" a cui è intestata la posizione previdenziale e a suo nome paga i contributi per se e per i famigliari iscritti.

Poi con il discorso della rivalsa ogni soggetto iscritto nella posizione previdenziale ex SCAU del capofamiglia deduce nel proprio quadro P del suo modello Unico la quota di contributi di sua spettanza (ancorché pagati dal capofamiglia).

Esempio: ALFA capofamiglia gestione ex. SCAU paga i contributi per se e per i due figli BETA e GAMMA per un totale di 13.000,00 euro anno così suddivisi:

quota ALFA € 5.000,00

quota BETA € 4.500,00

quota GAMMA € 3.500,00.

ALFA nel suo UNICO quadro P deduce € 5.000,00;

BETA nel suo UNICO quadro P deduce con la rivalsa € 4.500,00;

GAMMA nel suo UNICO quadro P deduce con la rivalsa € 3.500,00.

Succede quest'anno che l'agenzia delle entrate ha ripreso a tassazione i contributi pagati e dedotti nei rispettivi quadri P di BETA e GAMMA sostenendo che essendo stati pagati tutti da ALFA la deduzione competeva al medesimo ALFA anche per la quota di BETA e GAMMA.

Si chiede se la posizione dell'Agenzia delle Entrate è corretta ( ?? ) e – di conseguenza – se c'è stato un cambio interpretativo (ed operativo) da parte della medesima Agenzia delle Entrate al riguardo della specifica problematica della deduzione per rivalsa dei contributi pagati per i coadiuvanti previdenziali ex. SCAU.

Si chiede di conseguente la eventuale fonte normativa e/o interpretativa e un suggerimento di come comportarsi davanti alle recenti pretese dell'Agenzia delle Entrate (noi a Parma sono 30 anni che deduciamo con la rivalsa i contributi ai coadiuvanti attivi pagati per loro dal capofamiglia).



### **Risposta 2**

Per quanto di nostra conoscenza, i contributi pagati dall'imprenditore agricolo per i propri familiari coadiuvanti agricoli non sono deducibili in sede di dichiarazione dei redditi, né dall'imprenditore agricolo stesso, né dai familiari.

In ultimo con la risposta 248 del 16/07/2009, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto già espresso con le precedenti Circolari 137/1997, 50/2002, 15/2005, 7/2018, ovverosia che la disciplina della rivalsa, prevista per i contributi versati da artigiani e commercianti a favore dei propri collaboratori familiari, non è applicabile in via analogica anche per gli imprenditori agricoli, non essendo espressamente prevista dalla norma.

In assenza di una norma specifica, manca, purtroppo, il fondamento giuridico per la deduzione dei contributi.

In conclusione, i contributi agricoli, per i quali non spetta il diritto di rivalsa, non sono deducibili dal coadiutore familiare, né tantomeno dall'imprenditore agricolo.

### **Quesito 3**

Abbiamo una nostra Ditta Associata che svolge come attività principale: Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali e come attività connessa, l'allevamento di cavalli e altri equini. La Titolare (Coltivatrice Diretta) occasionalmente svolgeva anche corsi di equitazione presso un'associazione sportiva, adesso vorrebbe praticare la professione in modo autonomo, ci chiede quindi se può praticarla e compararla all'attività connessa dell'allevamento di cavalli, oppure è necessario aprire un'attività separata, e quindi ai fini della tassazione a reddito d'impresa?

### **Risposta 3**

Sono attività agricole principali la coltivazione, la selvicoltura, l'allevamento e la produzione di vegetali, mentre sono attività connesse la manipolazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dallo svolgimento delle attività agricole principali. Sono inoltre attività connesse "le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità". Tale ultima voce che comprende principalmente le attività di agriturismo, oleoturismo e enoturismo, non si estende fino all'ippoturismo e ancora meno all'attività di corsi di equitazione. Sul primo punto, infatti, l'Agenzia ha chiarito con la risposta n. 138 del 27/12/2018 che l'ippoturismo può essere considerato attività connessa solo se svolto nell'ambito dell'attività agrituristica e in maniera integrata con lo svolgimento dell'attività agricola principale.

Tanto premesso, è escluso che l'attività didattica di equitazione possa essere ricompresa nell'ambito delle attività agricole connesse, ma questo non esclude che possa essere autonomamente esercitata dalla titolare.

Per poter svolgere l'attività, si dovrà procedere all'apertura della partita IVA come professionista e all'iscrizione alla gestione previdenziale. Su tale tema si consiglia tuttavia di chiedere conferma alla FISE, competente in materia.

Per quanto di nostra competenza, segnaliamo che lo svolgimento dell'attività da parte della titolare non è vietato, ma va verificato se non entra in contrasto con i requisiti richiesti per essere coltivatore diretto e se la eventuale perdita della qualifica di coltivatore diretto non è penalizzante per l'impresa agricola. Tale attività infatti rappresenta una "distrazione" dalla attività agricola principale.



#### **Quesito 4**

Una persona fisica che svolge attività in impresa individuale come conto terzi agricolo è anche socio in una società agricola, che nel periodo d'imposta 2021 ha effettuato un investimento 4.0 generando un credito che ha passato in toto ai soci. Il "quadro H" che mi è stato consegnato per la compilazione del dichiarativo fiscale della persona fisica mi riporta in toto la quota generata e non quella dell'anno in quanto da risposta del consulente che segue la società agricola ritengono che "il trasferimento dei crediti riguarda il bene strumentale acquistato nel 2021. Sono stati trasferiti per intero i crediti compreso quello del 2023 in quanto, riteniamo che, si possano trasferire tutti i crediti maturati e non utilizzati al momento della denuncia. I crediti si possono utilizzare da parte dei soci solo dopo l'invio della dichiarazione."

Le domande sono:

- E' corretta la procedura che adotta l'altro consulente? Cioè passare tutto il credito generato (ovviamente ripartito per quota sociale)
- Nel dichiarativo fiscale della persona fisica devo indicare l'importo in toto?
- La compensazione di tale credito per la persona fisica ha il limite della quota annuale (un terzo)? Ovviamente dopo l'invio telematico del dichiarativo
- Nel caso in cui il credito generato abbia delle complicazioni (es. in caso di controllo non venga riconosciuto alla società) il socio che se l'è portato in dichiarativo come deve comportarsi?

#### **Risposta 4**

Le istruzioni ministeriali di accompagnamento al quadro RH della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023 dispongono che nel campo 10 "crediti di imposta" vada indicata la quota di spettanza dei crediti di imposta imputati per trasparenza al socio, con esclusione di quelli da riportare nel quadro RU.

Il credito di imposta derivante dall'effettuazione di investimenti in beni strumentali nuovi deve essere indicato nel quadro RU, con codice L3, 2L o 3L a seconda della tipologia di investimento. Inoltre, come riportato nelle istruzioni relative al modello Redditi Società di Persone, il credito non utilizzato dalla società ma attribuito ai soci deve essere indicato nel rigo RU10 e nella successiva sezione VI-B del medesimo quadro con indicazione dei codici fiscali dei singoli soci percipienti e dell'anno di maturazione del credito.

Al contempo i soci dovranno compilare il quadro RU della propria dichiarazione dei redditi nella sezione relativa ai crediti attribuiti (sez. VI-A).

Tanto premesso, si ritiene che le modalità di attribuzione del credito al socio per il tramite del quadro H non siano corrette, poiché le istruzioni ministeriali prevedono espressamente l'utilizzo del quadro RU con indicazione dei crediti attribuiti e dei crediti ricevuti.

Per quanto riguarda l'utilizzo del credito, si conferma che lo stesso può essere utilizzato solo dopo la presentazione della dichiarazione e in quote annuali, così come maturato in capo alla società che ha effettuato l'investimento.

Cordiali saluti.

*La Segreteria*